






PEGASO

Università Telematica

**“PROVVEDIMENTO DI
ESTRADIZIONE. CONSEGNA -
SOSPENSIONE DELLA CONSEGNA.
CONSEGNA TEMPORANEA.
ESECUZIONE ALL'ESTERO ”**

PROF. SERGIO RICCHITELLI



Indice

1	PROFILI GENERALI E RATIO LEGIS ARTT. 708 E 709 C.P.P.	3
2	LE PRINCIPALI PRONUNCE IN MATERIA (ARTT. 708 C.P.P.).....	7
3	LE PRINCIPALI PRONUNCE IN MATERIA (ARTT. 709 C.P.P.).....	11
	BIBLIOGRAFIA	14



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Profili generali e ratio legis artt. 708 e 709 c.p.p.

Proseguendo per quanto attiene alla estradizione passiva arriviamo così alla consegna della persona prevista dall'art.708 del codice di procedura penale che rubricato <<Provvedimento di estradizione. Consegna>> testualmente recita:

1. Il ministro di grazia e giustizia decide in merito all'extradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'extradizione ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal deposito della sentenza della corte di cassazione.

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l'extradizione, se detenuta, è posta in libertà.

3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell'extradizione.

4. Il ministro di grazia e giustizia comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'extradizione.

5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è

accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio¹.

6. Il provvedimento di concessione dell'extradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà.

Il successivo art.709 rubricato <<Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero>> testualmente recita:

1. L'esecuzione dell'extradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'extradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità².

2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV, convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente [c.p.p. 742].

Con l'art. 708 del codice di procedura penale, si perviene così alla terza ed ultima fase del procedimento di estradizione per l'estero o passiva denominata Fase amministrativa 2 (ricordiamo che il procedimento di estradizione è composto da 3 fasi: la prima e la terza di natura amministrativa e la seconda di natura giurisdizionale).

¹ Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, L. 21 luglio 2016, n. 149, a decorrere dal 5 agosto 2016.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.».

² Vedi l'art. 11, D.L. 28 dicembre 1993, n. 544, in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, convertito, con modificazioni, con la L. 14 febbraio 1994, n. 120.

Il Ministro della Giustizia con valutazione discrezionale decide entro 45 giorni se concedere o meno l'extradizione (la decisione è presa con decreto): il termine decorre dalla ricezione del verbale che contiene il consenso dell'estradando ovvero dalla comunicazione da parte della cancelleria del decorso del termine per l'impugnazione o del deposito della sentenza della cassazione (art.203 disp. Att. c.p.p. ; art.708, co. 1 c.p.p.). Il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 708 c.p.p. è perentorio solamente in relazione allo *status libertatis* dell'estradando, mentre il mancato rispetto di tale termine non influisce sulla legittimità del provvedimento che dispone l'extradizione³.

Se il ministro non si pronuncia entro il termine o rifiuta l'extradizione l'eventuale misura cautelare decade e la persona richiesta è rimessa in libertà (art. 708, commi 2 e 3 c.p.p.); la sentenza sfavorevole ha un effetto <<preclusivo>> in quanto lo stesso Stato estero non potrà presentare una nuova domanda di estradizione riguardante la medesima persona per lo stesso fatto (la preclusione non opera tuttavia se vengono presentati dallo Stato richiedente elementi <<che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria>>).

Se, invece, la decisione del guardasigilli è favorevole all'extradizione, questa deve essere comunicata senza indugio allo Stato richiedente, indicando il luogo e la data a partire dalla quale è possibile la consegna dell'estradando (art. 708, comma 4 c.p.p.). Entro quindici giorni dalla data indicata deve avvenire la consegna dell'estradando, anche se questo termine può essere prorogato a richiesta dello Stato estero di altri venti giorni.

La consegna è sospesa se nei confronti dell'estradando in Italia pende un procedimento penale o deve essere applicata una pena per reati diversi da quelli per i quali è stata richiesta l'extradizione (c.d. sospensione <<a soddisfatta giustizia italiana>>; art. 709 c.p.p.) <<Qualora il

³ in tal senso Cons. di Stato, 20 gennaio 1997, n. 353; Cons. di Stato, 16 ottobre 1996, n. 1154

Ministro della Giustizia sospenda, a norma dell'art. 709 c.p.p., l'esecuzione della estradizione “a soddisfatta giustizia”, non sono applicabili alle misure coercitive in corso di esecuzione, i termini di durata massima previsti dagli artt. 303 comma 4 e 308 c.p.p. Tali misure devono pertanto essere revocate per l'assenza di una previsione normativa che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l'esecuzione della estradizione resta sospesa; ferma restando, peraltro, la possibilità di adottare nuovamente misure coercitive, una volta cessata la sospensione, nei limiti delle esigenze cautelari connesse all'accompagnamento dell'extradando ed alla sua consegna allo Stato richiedente, e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 708 c.p.p. >>⁴.

In alternativa alla sospensione, è prevista la consegna temporanea o l'esecuzione all'estero della pena secondo modalità concordate con lo Stato richiedente.



⁴ Così Cass., sez. un., 18 dicembre 2006, Stosic, in www.dirittoegiustizia.it, 19 dicembre 2006.

2 Le principali pronunce in materia (artt. 708 c.p.p.)

- Cass. pen. Sez. VI, 12-02-2016, n. 7144

In tema di estradizione per l'estero, una volta emesso dal Ministro della giustizia il decreto di estradizione sulla base della convenzione europea del 1957, è consentita l'applicazione della custodia cautelare nei confronti dell'estradando al fine di assicurarne la materiale consegna allo Stato istante, a nulla rilevando l'insussistenza del pericolo di fuga. (In motivazione la Corte ha precisato che il sindacato giurisdizionale sulla sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari, consentito nella fase che intercorre tra la conclusione della fase c.d. giurisdizionale e il momento in cui il Ministro della giustizia pone in esecuzione il decreto di estradizione, è, invece, precluso nella successiva fase amministrativa in cui la misura coercitiva è emessa in funzione della consegna dell'estradando allo Stato istante). (Rigetta, App. Trieste, 15/12/2015)

CED Cassazione, 2016

- Cass. pen. Sez. VI, 03-11-2015, n. 45951

In tema di estradizione per l'estero, la scadenza del termine di quindici giorni previsto per la consegna, decorrente dalla data stabilita dal decreto del Ministro della giustizia D.M., in mancanza di domanda motivata di proroga dello Stato richiedente ovvero di forza maggiore, determina la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'estradando. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente la decisione impugnata avesse esaminato la legittimità del provvedimento ministeriale di proroga e, una volta accertata l'insussistenza della causa di forza maggiore dedotta nello stesso, avesse disposto la scarcerazione dell'estradando). (Rigetta, App. Bologna, 03/09/2015)

CED Cassazione, 2015

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- Cass. pen. Sez. VI, 30-12-2014, n. 4338

In tema di estradizione per l'estero, quando la mancata consegna sia impedita dalla pronuncia del giudice amministrativo di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ministeriale, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall'art. 708, comma sesto, cod. proc. pen.. (Rigetta, Ass. App. Firenze, 21/11/2014)

CED Cassazione, 2015

- Cass. pen. Sez. VI, 22-10-2014, n. 45130

L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. (Rigetta, App. Firenze, 12/09/2014)

CED Cassazione, 2014

- Cass. pen. Sez. VI, 18-03-2014, n. 15161

In tema di estradizione per l'estero, la presenza del destinatario della richiesta nel territorio dello Stato italiano è condizione necessaria per poter avviare il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, ma non anche durante la fase amministrativa finalizzata all'esecuzione della consegna, dopo la definitività della sentenza favorevole all'accoglimento della domanda, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale da parte della Corte di appello. (Rigetta, App. Napoli, 05/12/2013)

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

CED Cassazione, 2014

- Cass. pen. Sez. VI, 18-03-2014, n. 15161

In tema di estradizione per l'estero, dopo una decisione favorevole all'accoglimento della relativa domanda, la Corte di appello deve disporre la custodia in carcere dell'estradando sul solo presupposto della richiesta in tal senso formulata dal Ministro della giustizia, senza possibilità di una successiva revoca del provvedimento cautelare sulla base della dedotta insussistenza del pericolo di fuga, non assumendo più alcun rilievo, in questa fase, le esigenze cautelari cui la misura è subordinata, a norma dell'art. 714, comma secondo, cod. proc. pen., quando è emessa prima della sentenza favorevole all'extradizione. (Rigetta, App. Napoli, 05/12/2013)

CED Cassazione, 2014

- Cass. pen. Sez. VI, 04-03-2014, n. 11941

In tema di estradizione verso l'estero, la valutazione compiuta dalla Corte d'Appello concerne esclusivamente la legale possibilità della estradizione passiva, esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazione di opportunità, che rientra, invece, nell'esclusiva sfera di competenza del Ministro della Giustizia, con la conseguenza che, qualora l'estradando deduca di essere affetto da gravi patologie, la verifica deve riguardare solo il pericolo concreto che egli, in relazione alle sue condizioni di salute, possa essere sottoposto ad un trattamento avente carattere inumano e degradante. (Rigetta, App. Milano, 25/11/2013)

CED Cassazione, 2014

- Cass. pen. Sez. VI, 30-01-2014, n. 9924

L'esaurimento del procedimento di estradizione, con decisione favorevole alla stessa, non ha efficacia preclusiva del controllo giurisdizionale sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura coercitiva, sempre che la richiesta sia fondata su profili attinenti alla sopravvenuta inefficacia della

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

misura o all'insussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di fuga, e la persona, a seguito di concessa estradizione, non sia stata effettivamente consegnata allo Stato richiedente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, nella quale l'estradando aveva genericamente dedotto l'insussistenza del pericolo di irreperibilità stante la sua appartenenza all'Unione europea, e la maggiore proporzionalità ed adeguatezza della misura domiciliare). (Rigetta, Cass., 21/01/2014)

CED Cassazione, 2014

- Cass. pen. Sez. VI, 09-01-2014, n. 5747

In tema di estradizione per l'estero, l'emissione di una sentenza favorevole non è esclusa dalla possibilità che all'estradando venga irrogata una pena detentiva a vita, purché l'ordinamento dello Stato richiesto preveda istituti che consentano di pervenire, in sede giudiziaria o amministrativa, ad una liberazione anticipata o ad una commutazione della pena, ove ricorrano ragioni umanitarie o progressi del condannato nel percorso rieducativo. (Fattispecie relativa ad estradizione verso gli Stati Uniti d'America, in cui la S.C. ha precisato che - laddove non ricorrano palesi violazioni dei principi di cui all'art. 3 CEDU e all'art. 27, comma terzo, Cost. - le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente potranno rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen.). (Rigetta, App. Firenze, 14/06/2013)

CED Cassazione, 2014

3 Le principali pronunce in materia (artt. 709 c.p.p.)

- Cass. pen. Sez. VI, 04-05-2016, n. 24475

In tema di estradizione per l'estero, il divieto di pronuncia favorevole ove si abbia motivo di ritenere che l'estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, non opera qualora, pur in presenza di informazioni circa la violazione di tali diritti, le Autorità dello Stato richiedente offrano specifiche assicurazioni in ordine alla sottoposizione della persona richiesta in consegna ad un trattamento diverso da quello previsto nell'ordinario circuito penitenziario, tale da escludere radicalmente la possibilità di assoggettamento a maltrattamenti di qualsiasi natura. (Fattispecie relativa a richiesta di estradizione formulata dalle autorità della Bielorussia per l'esecuzione di una misura cautelare per reati di frode informatica, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che autorizzava l'estradizione, ritenendo necessari specifici accertamenti, anche per il tramite del Ministero della Giustizia, volti ad acquisire elementi circa gli aspetti critici segnalati da organizzazioni internazionali in merito alle condizioni di detenzione). (Annulla con rinvio, App. Venezia, 16/11/2015)

CED Cassazione, 2016

- Cass. pen. Sez. VI, 30-12-2014, n. 4338

In tema di estradizione per l'estero, quando la mancata consegna sia impedita dalla pronuncia del giudice amministrativo di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento ministeriale, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall'art. 708, comma sesto, cod. proc. pen.. (Rigetta, Ass. App. Firenze, 21/11/2014)

CED Cassazione, 2015

- Cass. pen. Sez. VI, 04-06-2013, n. 25866

In tema di estradizione per l'estero, quando l'esecuzione della consegna viene sospesa per effetto dell'attivazione della procedura diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, non è applicabile alle misure coercitive in corso di esecuzione all'atto della sospensione la disciplina dei termini di durata massima previsti dagli artt. 303, comma quarto, e 308 cod. proc. pen., ma quella prevista dall'art. 708, comma sesto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui l'esecuzione del D.M. di estradizione è stata sospesa dal giudice amministrativo in attesa della decisione sul riconoscimento della protezione internazionale, negato dalla Commissione territoriale con provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale civile). (Annulla in parte senza rinvio, App. Roma, 08/04/2013)

CED Cassazione, 2013

- Cass. pen. Sez. VI Sent., 13-11-2008, n. 44441

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'extradizione per esigenze di giustizia interna a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata. (Annulla senza rinvio, App. Napoli, 25 Luglio 2008)

CED Cassazione, 2008

- Cass. pen. Sez. VI Sent., 06-12-2007, n. 12116

In tema di estradizione per l'estero, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 709 cod.proc.pen., nella parte in cui non

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

prevede che la pendenza nel territorio dello Stato di un procedimento penale per fatti diversi da quelli oggetto della domanda estradizionale costituisca causa ostativa alla pronuncia della corte di appello sull'estradabilità della persona richiesta, in quanto la detenzione dell'imputato all'estero, costituendo legittimo impedimento a comparire nel procedimento pendente in Italia nei suoi confronti, preclude la celebrazione del giudizio in contumacia. (Rigetta, App. Torino, 18 Luglio 2007)

CED Cassazione, 2008

- Cass. pen. Sez. VI Sent., 12-04-2007, n. 17624

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'extradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 12 dicembre 2006)

CED Cassazione, 2007

- Cass. pen. Sez. VI Sent., 12-04-2007, n. 17624

In tema di estradizione per l'estero, ove il Ministro della Giustizia sospenda l'esecuzione dell'extradizione a norma dell'art. 709 cod. proc. pen., la misura coercitiva a cui l'estradando è eventualmente sottoposto va revocata. (Annulla senza rinvio, App. Milano, 12 dicembre 2006)

CED Cassazione, 2007

Bibliografia

- La Giurisprudenza, i profili generali e la *ratio legis* riportati nella presente lezione sono state tratte dalla banca dati “Leggi d’Italia Professionale”, Wolters Kluwer Ed. *online* aggiornata;
- Fabrizio Ramacci, Codice penale e leggi complementari, Schemi e tabelle, Giuffrè Editore, 2010;
- Ciro Santoriello, giugno 1999, in Dottrina, banca dati “Leggi d’Italia Professionale”, Wolters Kluwer, Ed. online;
- Giorgio Spangher, Codice di procedura penale e leggi complementari, Schemi e tabelle, Giuffrè Editore, 2011;
- Paolo Tonini, Manuale di Procedura Penale Parte, XI Edizione, Ed. Giuffrè, Anno 2010;

